



Il Ministero dello Sviluppo Economico

**Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica,
di Radiodiffusione e Postali
- Divisione IV -**

Conclusione della procedura per la presentazione delle domande volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 aprile 2015, attuativo dell'art. 6, comma 9, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'articolo 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 – Determina per la REGIONE MARCHE

VISTO l'art. 6, commi 8 e 9 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla legge del 21 febbraio 2014, n. 9, come modificata dall'art. 1, comma 147, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 480/14/Cons del 23 settembre 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 17 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 6 giugno 2015, con il quale sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa in favore degli operatori di rete in ambito locale;

VISTA la Tabella C, allegata al D.M. 17 aprile 2015, che individua tra le regioni interessate dalla procedura la regione MARCHE per le frequenze: **CH 21 UHF, CH 31 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF, CH 59 UHF**, per tutte le province della regione; **CH 23 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF**, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA e facoltativamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA; **CH 33 UHF**, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA; **CH 28 UHF, CH 29 UHF e CH 39 UHF**, obbligatoriamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA e facoltativamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA;

VISTA la determina direttoriale della Direzione Generale Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali del 30 ottobre 2015, pubblicata sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico nella medesima data, con la quale sono state definite le forme e le modalità di presentazione delle domande per l'attribuzione delle misure economiche di natura compensativa, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015;

VISTA la graduatoria della regione MARCHE in esito al bando per l'assegnazione delle frequenze di radiodiffusione televisiva in tecnica digitale pubblicata sul sito del Ministero in data 2 dicembre 2011 in attuazione dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75;

VISTO il D.M. 17 luglio 2014 "Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale" come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTO il Decreto Direttoriale del 10 febbraio 2016 che specifica gli atti e i provvedimenti finali di competenza dei dirigenti titolari delle Divisioni ai sensi del D.M. 17 luglio 2015, come modificato dal D.M. 30 ottobre 2015;

VISTA la relazione istruttoria del 13 giugno 2016, redatta dal Dirigente della Divisione IV a chiusura delle operazioni procedurali volte ad ottenere le misure economiche di natura compensativa per il rilascio volontario delle frequenze televisive interferenti per la regione MARCHE;

CONSIDERATO l'art. 2 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Destinatari e procedura di attribuzione delle misure economiche compensative*", che individua i destinatari e la procedura di attribuzione delle misure economiche di natura compensativa;

CONSIDERATO l'art. 3 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Destinatari e procedura di attribuzione dell'indennizzo*", che individua i destinatari e la procedura di attribuzione dell'indennizzo nel caso in cui non si raggiunga, al termine delle procedure di rilascio volontario di cui all'art. 2, il numero di frequenze effettivamente da liberare nelle aree di cui alla colonna A della Tabella C;

CONSIDERATO l'art. 4 del Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 - "*Manifestazione di interesse*", che prevede per i soggetti titolari di diritto d'uso aventi ad oggetto frequenze indicate nella Tabella C che non partecipano alla procedura per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa di dovere, in ogni caso, esprimere manifestazione di interesse, in ordine di priorità, per tutte le frequenze pianificate dall'Agcom con delibera 480/14/Cons, per le finalità di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.9, e successive modifiche, come riportato dalla Tabella D.

RITENUTO che l'Amministrazione, ai sensi della suddetta normativa, nel caso in cui non recuperi risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate in Tabella C del D.M. 17 aprile 2015, debba procedere all'esproprio delle frequenze degli operatori di rete, sulla base della loro collocazione nelle rispettive graduatorie, formulate ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, indipendentemente dalla partecipazione al bando degli stessi operatori di rete e partendo in modo crescente dall'ultima posizione utile in graduatoria, così come previsto, in particolare, dall'Art.3, comma 1 del D.M. 17 aprile 2015.

DETERMINA

ART. 1

Di approvare le risultanze dell'attività istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura di cui al Decreto ministeriale del 17 aprile 2015 per la regione MARCHE, che di seguito si riportano:

Le frequenze **di cui alla Tabella C** del Decreto ministeriale 17 aprile 2015 per la regione **MARCHE**, e precisamente: **CH 21 UHF, CH 31 UHF, CH 45 UHF, CH 53 UHF, CH 59 UHF**, per tutte le province della regione; **CH 23 UHF, CH 34 UHF, CH 41 UHF**, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA e facoltativamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA; **CH 33 UHF**, obbligatoriamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA; **CH 28 UHF, CH 29 UHF e CH 39 UHF**, obbligatoriamente nelle province di PESARO URBINO ed ANCONA e facoltativamente nelle province di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA non sono state tutte oggetto di domanda di rilascio volontario per l'attribuzione di misura economica di natura compensativa da parte dei soggetti titolari dei diritti d'uso definitivi delle medesime frequenze:

- 1) Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso definitivo delle frequenze **CH 21 UHF, CH 28 UHF, CH 29 UHF, CH 31 UHF, CH 33 UHF, CH 34 UHF, CH 45 UHF e CH 59 UHF**, hanno presentato domanda per il rilascio volontario delle suddette frequenze;
- 2) Gli operatori di rete titolari di diritto d'uso definitivo delle frequenze **CH 39 UHF, CH 41 UHF, e CH 53 UHF**, hanno presentato la manifestazione di interesse.
- 3) La frequenza **CH 23 UHF**, di cui alla Tabella C, non risulta assegnato ad alcuno degli operatori presenti nella graduatoria della Regione MARCHE. La medesima frequenza è attribuibile, come previsto in Tabella D allegata al D.M. 17 aprile 2015 nella regione MARCHE per le province di ANCONA e PESARO URBINO ad esclusione dell'area di servizio dell'impianto della CENTROEUROPA 7 ubicato in Monte Nerone (PU).

Si rende pertanto necessario procedere alla liberazione delle **3 frequenze** indicate al precedente punto 2), come da procedura prevista dall'Art.1 del D.M. 17 aprile 2015.

ART. 2

Per coloro che hanno aderito regolarmente alla procedura, l'attuazione di quanto sopra rappresentato avverrà nelle seguenti modalità:

a) Agli operatori di rete:

- **INCREMENTO FINANZIARIO SRL UNIPERSONALE**, per la rete TELE A (prot. 905324) titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 21 UHF**;
- **LA 9 SPA** per la rete LA 8 (prot. 903369) e per la rete LA 9 (prot. 905565), titolare del diritto d'uso della frequenza **CH 28 UHF** per entrambe le reti;
- **SESTA RETE & RETE 8 SRL** per la rete SESTA RETE & RETE 8 (prot.906271), titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 29 UHF**;
- **NUOVA RETE SRL**, per la rete NUOVA RETE (prot. 903789), titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 31 UHF**;
- **VOCE CRISTIANA FANO TV ASS.N.R.**, per la rete FANO TV (prot. 930031) e **RADIO GUBBIO SPA**, per la rete TELE GUBBIO (prot. 905636), titolari, in intesa, del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 45 UHF**;
- **RETE 8 SRL** per la rete RETE 8 (prot. 906276), titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 59 UHF**,
- **MARCHE DIGITALI S.CON.S. A R.L.**, titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 33 UHF**,

tutti titolari di una **frequenza di cui alla Tabella C** che hanno aderito alla **procedura di volontario rilascio** della medesima frequenza, verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 del D.M. 17 aprile 2015. Gli impianti operanti sulle frequenze sopra indicate dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e i diritti d'uso a suo tempo rilasciati verranno revocati.

All'operatore di rete:

- **STARTUP TELEVISION NETWORK SCARL**, titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 34 UHF**, per tutta la regione MARCHE, **frequenza indicata in Tab. C** oggetto di **volontario rilascio** per le sole province di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA

verrà erogata la misura economica di natura compensativa di cui all'art. 1 del suddetto decreto. Gli impianti operanti sulla frequenza CH 34 UHF per le sole province di ASCOLI PICENO, FERMO e MACERATA dovranno essere dismessi, secondo il calendario di spegnimento (master-plan) che sarà successivamente inoltrato, e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà limitato alle province di PESARO URBINO ed ANCONA.

b) Gli operatori di rete:

- **CANALE ITALIA SRL**, (già **CONSORZIO MEDIA ITALIA SCRL**) collocato al **sedicesimo posto** della graduatoria, titolare del diritto d'uso definitivo del **CH 53 UHF**, **frequenza indicata in Tabella C**, per le province di AN e PU/lim. che ha presentato regolare domanda di **manifestazione di interesse**, non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 43 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avrà diritto all'indennizzo previsto dall'art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

- **TELE 2000 SRL** – in intesa con la **VIDEO TOLENTINO SRL** – collocato al **decimo posto** della graduatoria, titolare del diritto d'uso della frequenza **CH 39 UHF**, **frequenza di cui alla Tab.C**, per l'emittente **TELE 2000** (prot. 905420) per la provincia di **PESARO URBINO** che ha presentato regolare domanda di **manifestazione di interesse**, non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 39 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avrà diritto all'indennizzo previsto dall'art.3 del D.M. 17 aprile 2015 e il diritto d'uso a suo tempo rilasciato verrà revocato.

- **VIDEO TOLENTINO SRL** – in intesa con la **TELE 2000 SRL** – collocato al **decimo posto** della graduatoria, titolare del diritto d'uso della frequenza **CH 39 UHF**, **frequenza di cui alla Tab.C**, per l'emittente **VIDEO TOLENTINO** (prot. 906263) per la provincia di **ANCONA/lim** (provincia da liberare obbligatoriamente) e **FERMO/lim** e **MACERATA** (province da liberare facoltativamente) ha presentato regolare domanda di **manifestazione di interesse**, ma non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali, dovrà dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 39 UHF nella provincia di **ANCONA**, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato, avrà diritto all'indennizzo previsto dall'art.3 del D.M. 17 aprile 2015. Il diritto d'uso verrà limitato alle province di **FM/lim** e **MC** (piena), qualora l'operatore decidesse di mantenere la titolarità del CH 39 UHF per dette province o revocato nell'eventualità volesse dismetterle facoltativamente, con la corresponsione del previsto indennizzo.

ART. 3

Per gli operatori di rete che non hanno partecipato alla procedura, perché titolari di diritto d'uso di una frequenza non indicata in tabella C del D.M. 17 aprile 2015, non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti a liberare quelle indicate nella suddetta tabella e in considerazione della posizione conseguita nella graduatoria della regione MARCHE, l'attuazione di quanto rappresentato al precedente Art.1, avverrà nelle seguenti modalità:

- Gli operatori di rete: **RTM RETE TELEVISIVA MARCHE SPA**, titolare del diritto d'uso del **CH 22 UHF**, frequenza NON indicata in Tab.C per la rete RTM (prot. 900453) nelle province di AN/lim, AP, FM e MC – **SCT ENGINEERING SRL**, titolare del diritto d'uso della medesima frequenza per la rete TELECENTRO (prot. 900127) nella provincia di PU/lim e **DI.TV SRL**, titolare del diritto d'uso della frequenza CH 22 UHF per la rete DI.TV (prot.905916) nella provincia di PU/lim, collocati IN INTESA al **nono posto** della graduatoria che non hanno partecipato alla procedura di cui al D.M. 17 aprile 2015, in quanto tale frequenza non era indicata in Tabella C, non avendo l'Amministrazione recuperato risorse frequenziali sufficienti per liberare quelle indicate nella medesima tabella del suddetto D.M. e in considerazione della posizione conseguita in graduatoria, dovranno dismettere tutti gli impianti operanti sul CH 22 UHF e la predetta frequenza verrà assegnata all'operatore di rete TV CENTRO MARCHE SPA, collocato al primo posto della graduatoria, in sostituzione della frequenza CH 41 UHF da liberare obbligatoriamente.

Tenuto conto di quanto sopra esposto, agli operatori di rete SCT ENGINEERING SRL e DI.TV. SRL verrà sostituita la frequenza CH 22 UHF, oggetto di esproprio, con la frequenza CH 41 UHF, per entrambi, nella provincia di PESARO URBINO/lim., frequenza attribuita nella medesima provincia alla TV CENTRO MARCHE SPA e, come indicato nella Tab.C, lettera b), da liberare facoltativamente e quindi da poter riassegnare. All'operatore di rete RTM RETE TELEVISIVA MARCHE SPA, in sostituzione della già citata frequenza CH 22 UHF, verrà assegnata la frequenza **CH 41 UHF** per la provincia di AN/lim, frequenza assegnabile nella provincia come indicato nella Tab.D del D.M. 17 aprile 2015 e per le province di AP, FM e MC il **CH 28 UHF**, frequenza assegnabile nelle medesime province come indicato nella Tab.D sopra citata.

I suddetti operatori di rete dovranno spegnere tutti gli impianti sulla frequenza CH 22 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che verrà successivamente inviato e riaccenderli sulla frequenza a ciascuno di essi attribuita, sulla base di quanto sopra rappresentato. I diritti d'uso definitivi a suo tempo rilasciati verranno modificati.

ART. 4

In conseguenza a quanto rappresentato ai precedenti Art. 2 e 3, la frequenza **CH 22 UHF** oggetto di esproprio, sarà assegnata per liberare la frequenza CH 41 UHF.

Pertanto:

- All'operatore di rete **TV CENTRO MARCHE SPA**, per la rete TV CENTRO MARCHE (prot. 903541), titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 41 UHF** nell'intera

regione, **frequenza indicata nella tabella C**, collocato al **primo posto** nella graduatoria, che ha presentato correttamente la manifestazione di interesse verrà modificata la frequenza. Il suddetto operatore dovrà dismettere tutti gli impianti eserciti sul CH 41 UHF, secondo il calendario di spegnimento (master plan) che sarà successivamente comunicato e riaccenderli sul CH 22 UHF. Il diritto d'uso definitivo a suo tempo rilasciato verrà modificato.

ART. 5

L'operatore di rete **TVP ITALY SRL**, per la rete TVP ITALY (prot. 900143), titolare del diritto d'uso definitivo della frequenza **CH 35 UHF** nell'intera regione Marche, collocato all'**ottavo posto** della graduatoria, che ha presentato la manifestazione di interesse pur non essendo il CH 35 UHF una frequenza interessata alla procedura **in quanto non indicata in tabella C**, in considerazione della posizione conseguita in "graduatoria", rimarrà titolare del diritto d'uso definitivo del CH 35 UHF a suo tempo rilasciato.

ART. 6

La Divisione V "Emittenza radiotelevisiva. Contributi", della Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali, procederà all'adozione dei conseguenti atti per l'erogazione delle misure compensative e degli indennizzi ai sensi e alle condizioni di cui agli artt. 1,3,5 e 6 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015.



La presente determina viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 2, comma 11 e dell'art. 3, comma 3 del Decreto ministeriale 17 aprile 2015, sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico all'interno dell'Area tematica Comunicazioni.

Avverso la presente determina è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini di legge.

Roma, 16/06/2016

Il Direttore Generale
Antonio Liroi